

Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 71 del 30 ottobre 2017.

Indice

Art.1 Oggetto.	3
Art.2 Definizioni.	3
Art.3 Norme di riferimento.	4
Art.4 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).....	5
Art.5 Valutazione dei requisiti.	8
Art.6 Estensione dell'attività segnalata.....	9
Art. 7 Subingresso nella titolarità o nella gestione dell'Organismo	10
Art.8 Sorveglianza sull'Organismo.....	10
Art.9 Vigilanza sugli strumenti verificati dagli Organismi.....	11
Art.10 Comunicazioni telematiche.	12
Art.11 Elezione di domicilio e comunicazioni.....	13
Art.12 Elenco degli Organismi.	13
Art. 13 Utilizzo del logo Unioncamere.....	14
Art.14 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	14
Art.15 Disposizioni transitorie e finali.....	16
Allegato 1 - Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.....	18
Allegato 1 bis - Documentazione da presentare unitamente alla SCIA.....	21
Allegato 2 - Modello dichiarazione di impegno.	22
Allegato 3 a) Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.....	23
<i>ovvero, in alternativa</i>	
Allegato 3 b) Dichiarazione resa da ogni soggetto interessato sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.....	24
Allegato 4) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 18 comma 2, primo periodo, del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.....	27

Art.1 Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento degli Organismi per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale di cui all'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 aprile 2017, n. 93.

Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica l'Organismo procede mediante la presentazione ad Unioncamere della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto previsto nell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i controlli metrologici casuali o a richiesta.

Art.2 Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “decreto”, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017, n. 93;
- b) “strumento di misura”, uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale, vale a dire una funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- c) “verifica periodica”, il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;
- d) “titolare dello strumento”, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- e) “contrassegno”, l'etichetta, che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica periodica;
- f) “sigilli”, i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne

l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità ovvero dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione italiana delle camere di commercio ovvero dalle Camere di commercio e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'art. 18 del decreto ed anteriormente, e atti a garantire l'integrità dello strumento;

- g) "SCIA", segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
- h) "Unioncamere", Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;
- i) "Camere di commercio", Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- j) "ACCREDIA", Organismo unico nazionale designato dallo Stato italiano a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE;
- k) "Organismo", l'Organismo accreditato in conformità ai requisiti di una delle seguenti norme o successive revisioni: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura; UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni, che effettua la verifica periodica degli specifici strumenti di misura a seguito della presentazione ad Unioncamere della SCIA.

Art.3 Norme di riferimento.

- D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UR) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione" e s.m.i.;
- D.lgs 29 dicembre 1992, n. 517 "Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione" e s.m.i.;

- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011 – comunicazioni con strumenti informatici tra imprese ed amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni - e future revisioni (di seguito UNI CEI EN ISO/IEC 17020);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - e future revisioni (di seguito UNI CEI EN ISO/IEC 17025);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi - e future revisioni (di seguito UNI CEI EN ISO/IEC 17065);
- le norme armonizzate, le raccomandazioni OIML, i regolamenti ACCREDIA e le direttive del Ministero dello Sviluppo economico applicabili.

Art.4 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L’Organismo che trasmette la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata delle necessarie dichiarazioni e delle certificazioni, può avviare le attività ivi indicate dalla data di presentazione della SCIA a Unioncamere, purché la SCIA medesima sia stata trasmessa con una delle seguenti modalità:

1. mediante PEC al seguente indirizzo:

unioncamere@cert.legalmail.it

oppure

2. mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Unioncamere

P.zza Sallustio 21

c.a.p. 00187 - Roma

con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via PEC:

SCIA decreto n. 93/2017 - All'Area Regolazione del mercato.

Nel caso di presentazione della SCIA a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte di Unioncamere.

Al fine di agevolare la presentazione della SCIA è stato predisposto il modello di cui all'Allegato 1, da utilizzare per la redazione della stessa. In particolare, la SCIA deve contenere i seguenti elementi (meglio elencati nell'Allegato 1 bis):

1. copia del certificato di accreditamento, in corso di validità riferito esplicitamente alle attività disciplinate dal D.M. n. 93/2017, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN ISO/IEC 17065;
2. l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea per i quali si intende eseguire la verifica periodica, facendo riferimento alle definizioni degli strumenti fornite nelle pertinenti norme di fabbricazione (cfr. Allegato 1);
3. documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11 e all'Allegato I del D.M. n. 93/2017, in particolare (cfr. Allegato 2):
 - a. documentazione da cui risulti il nome del responsabile delle attività di verifica periodica ed il suo sostituto;
 - b. l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi;
 - c. la dichiarazione con cui si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. n. 93/2017, tra i quali l'impegno a trasmettere, attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica;
4. dichiarazione, resa dal titolare/legale rappresentante (cfr Allegato 3a) ovvero, in alternativa, da ciascuno dei soggetti interessati (cfr Allegato 3b), sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;

5. copia del versamento effettuato ad Unioncamere per la copertura dei costi ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.M. n. 93/2017.

In caso di SCIA di subingresso ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, è inoltre necessario allegare copia dell'atto stipulato determinante il subingresso.

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Allegato n. 1 bis, a pena di irricevibilità, Unioncamere assegna e comunica all'Organismo il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo con le modalità di cui all'art. 11 del D.M. n. 93/2017, e provvede alla sua iscrizione nell'Elenco degli Organismi che hanno presentato la SCIA per eseguire la verifica periodica.

Il logo del sigillo è costituito da una circonferenza che contiene il numero identificativo preceduto dalla sigla della provincia in cui l'Organismo ha la sede legale e da tale sigla è separato da una stella.

Il logo utilizzato nei sigilli e nel contrassegno deve essere depositato presso Unioncamere, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.M. n. 93/2017, all'Area Regolazione del mercato, entro trenta giorni dall'assegnazione del numero identificativo.

Alla presentazione della SCIA, come stabilito all'art. 11, comma 6, del D.M. n. 93/2017, l'Organismo è tenuto ad effettuare un versamento ad Unioncamere per la copertura dei costi relativi agli accertamenti, nella misura prevista dalla tabella dei versamenti, pubblicata nella Sezione del sito istituzionale di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it) dedicata alla Metrologia legale, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Organismo è tenuto a comunicare ad Unioncamere ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla variazione stessa e con le modalità di cui al presente articolo.

Art.5 Valutazione dei requisiti.

Unioncamere, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, procede alla verifica documentale – che include anche la verifica di ricevibilità della SCIA – e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, Unioncamere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con atto motivato invita l'organismo a provvedere, prescrivendo a tal fine le misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, Unioncamere dispone la contestuale sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

In difetto di adozione delle misure da parte dell'Organismo, decorso il suddetto termine, l'attività di cui alla SCIA si intende vietata. In tal caso l'Unioncamere, sentito l'Organismo, procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi.

Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui va presentato l'eventuale ricorso. Tale provvedimento è adottato anche in caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 93/2017.

E' comunque salva la facoltà per l'Organismo di presentare una successiva SCIA con le modifiche e/o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, Unioncamere potrà comunque adottare il divieto di prosecuzione ovvero la sospensione dell'attività e le misure di conformazione in presenza delle condizioni previste dall'art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e

dei suoi effetti ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del Codice penale da parte delle Autorità competenti, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applicheranno inderogabilmente le sanzioni, previste nel Testo Unico di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., da parte delle Autorità competenti.

La falsità dei documenti determinerà in ogni caso la decadenza automatica degli effetti favorevoli della SCIA.

I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato, saranno annullati dall'Unioncamere anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., fatta salva sempre e comunque l'applicazione delle sanzioni penali da parte delle Autorità competenti.

Si precisa altresì che l'Organismo destinatario di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere è tenuto a comunicare ai titolari dei contatori oggetto delle verifiche eventualmente già programmate l'impossibilità a procedere alla loro esecuzione.

Art.6 Estensione dell'attività segnalata.

Ove al termine dei 60 giorni di cui all'art. 5 Unioncamere abbia accertato il possesso dei requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento delle attività di verifica periodica sugli strumenti di misura di cui alla SCIA presentata dall'Organismo, quest'ultimo ha facoltà di presentare in ogni tempo un'apposita segnalazione per l'estensione dell'attività di verifica periodica.

Alla presentazione della SCIA per l'estensione dell'attività, l'Organismo è tenuto ad effettuare un versamento ad Unioncamere per la copertura dei costi relativi agli accertamenti, nella misura prevista dalla tabella dei versamenti, pubblicata nella sezione del sito istituzionale di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it) dedicata alla Metrologia legale, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Nella predetta tabella sono indicate le principali casistiche di estensione della SCIA.

Per le modalità di valutazione della SCIA e la tempistica di conclusione del procedimento si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 7 Subingresso nella titolarità o nella gestione dell'Organismo

Per tutte le vicende giuridiche che determinano una modifica nella titolarità o nei diritti di godimento dell'Organismo, il soggetto subentrante dovrà presentare apposita SCIA entro 10 giorni dalla relativa operazione/variazione e comunque entro il giorno di inizio dell'attività.

Nella Scia di subingresso il soggetto subentrante deve dichiarare, sotto personale e penale responsabilità:

- i dati riferiti all'impresa o alla società cui subentra, indicando sia la sede legale, sia la sede operativa oggetto del subingresso;
- la fattispecie giuridica di subingresso;

e deve allegare alla predetta SCIA:

- copia dell'atto stipulato, o apposita dichiarazione notarile;
- tutta la documentazione, compilata e sottoscritta, richiesta nell'Allegato n. 1 bis;
- copia del versamento effettuato ad Unioncamere per la copertura dei costi ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.M. n. 93/2017.

Per le modalità di valutazione della segnalazione e la tempistica di conclusione del procedimento si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.

Anche l'Organismo dante causa (cui il nuovo soggetto subentra) entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'atto con cui è stato disposto il subingresso, è tenuto a segnalare la variazione nella titolarità o nella gestione ad Unioncamere a mezzo di apposita SCIA a titolo non oneroso.

Art.8 Sorveglianza sull'Organismo.

ACCREDIA comunica tempestivamente ad Unioncamere la sospensione o la revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui all'art. 14, comma 1, del D.M. n. 93/2017.

Unioncamere, sulla base della comunicazione di cui al comma precedente, sentito l'Organismo, adotta il divieto di prosecuzione dell'attività.

Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività contiene le motivazioni della decisione

adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui va presentato l'eventuale ricorso.

Art.9 Vigilanza sugli strumenti verificati dagli Organismi.

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dagli Organismi viene effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio.

A tal fine l'Organismo può comunicare alla Camera di commercio territorialmente competente rispetto al luogo in cui verranno svolte le attività di verifica periodica, il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dei titolari degli strumenti oggetto di verifica periodica, data e ora programmata per la verifica, tipologia di strumento, luogo presso cui si svolge la verifica e l'eventuale utente del servizio.

Laddove l'Organismo intenda procedere alla comunicazione preventiva, la stessa dovrà pervenire alla competente Camera di commercio almeno cinque giorni lavorativi prima della settimana in cui si effettueranno le verifiche. Per le modalità di comunicazione preventiva si fa riferimento a quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento.

Si evidenzia che le comunicazioni preventive trasmesse con modalità e/o contenuto diverso da quello indicato nel presente Regolamento non saranno ritenute valide e non saranno conseguentemente considerate.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.M. n. 93/2017, la vigilanza sugli strumenti verificati dagli Organismi riconosciuti è effettuata fino ad una percentuale del 5% degli strumenti verificati, computata su base annuale. Nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza è invece effettuata fino alla soglia percentuale dell'1% degli strumenti verificati, computata su base annuale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 ultimo periodo, del D.M. 93/2017, l'Organismo che ha eseguito la verifica oggetto di vigilanza dovrà mettere a disposizione della Camera di commercio, se richiesto, gli strumenti di misura e le risorse necessarie alla verifica sul campo.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso in cui l'Organismo abbia comunicato alla Camera di commercio competente per territorio il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, e gli ulteriori elementi previsti al secondo comma del presente

articolo, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

Le Camere di commercio comunicano i risultati dell'attività di vigilanza a Unioncamere e, in caso di riscontrate anomalie, anche ad ACCREDIA.

Art.10 Comunicazioni telematiche.

L'Organismo comunica a Unioncamere e alle Camere di commercio interessate i dati delle verificazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla verifica. L'Organismo può altresì comunicare preventivamente alla Camera di commercio competente il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, co. 4 del D.M. 93/2017 e dall'art. 9 del presente Regolamento.

Tali comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Il canale di comunicazione individuato da Unioncamere ai sensi del D.P.C.M. 22 luglio 2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", è il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale, raggiungibile al seguente indirizzo: webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico.

Si evidenzia che con l'utilizzo della pratica telematica si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dell'Organismo di cui all'art. 13, comma 1, del D.M. 93/2017, e riguardanti la comunicazione dei dati delle verificazioni periodiche sia verso la competente Camera di commercio che verso Unioncamere.

Alla presentazione della SCIA l'Organismo dev'essere in possesso di una User Telemaco da abilitare alla spedizione delle pratiche associandola al numero REA della sede operativa in cui si svolge l'attività di verifica periodica, come dichiarata nell'ambito dell'Allegato 1. A tale riguardo si precisa che tale User può essere ottenuta gratuitamente attraverso il collegamento al sito Internet www.registroimprese.it seguendo le istruzioni per il rilascio della User Telemaco.

Si evidenzia che nella sezione informativa del sito Web Telemaco è disponibile la documentazione di supporto per l'abilitazione della User e per la predisposizione delle varie tipologie di pratica telematica.

L'Organismo, in via del tutto residuale e in ipotesi di motivata o momentanea impossibilità di utilizzo del sistema Telemaco, potrà assolvere ai predetti obblighi trasmettendo a mezzo PEC all'ufficio metrico della Camera di commercio competente e ad Unioncamere un documento informatico di riepilogo contenente le informazioni previste all'art. 13, comma 1, del D.M. 93/2017. Si precisa che tale documento dovrà essere predisposto a pena di irricevibilità nel formato e con i contenuti specificamente indicati nella Sezione: "Informazioni Sportello Servizio Metrico" raggiungibile al seguente indirizzo: webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico > info.

Art.11 Elezione di domicilio e comunicazioni

Unioncamere elegge domicilio presso la sede legale come segue:

Unione Italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Piazza Sallustio n. 21
00187 - Roma
E-mail: segreteria.legislativo@unioncamere.it
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale di Unioncamere.

Art.12 Elenco degli Organismi.

Unioncamere forma l'Elenco degli Organismi che hanno presentato la SCIA per eseguire la verifica periodica, consultabile sul sito www.metrologialeale.unioncamere.it.

Tale Elenco contiene i seguenti dati:

- a. nome, denominazione o ragione sociale dell'Organismo;
- b. nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica e del suo sostituto;
- c. indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'Organismo;
- d. elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
- e. tipi di strumenti dei quali l'Organismo esegue la verifica periodica;
- f. recapito telefonico, fax, eventuale e-mail ed indirizzo PEC;

- g. data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;
- h. pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

L'Organismo che intenda cessare l'attività deve presentare a Unioncamere apposita Scia dichiarando la cessazione dell'attività di esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura di cui alla SCIA presentata, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Unioncamere provvederà all'immediata annotazione nell'Elenco.

La cancellazione è, altresì, prevista a seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di adozione di determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. L'adozione dei suddetti provvedimenti comporta idonea annotazione sull'Elenco degli Organismi.

Art. 13 Utilizzo del logo Unioncamere.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22, co.2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. l'uso della denominazione "Camera di commercio" (ricompresa nel logo di "Unioncamere", Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivocabile o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati è proibito.

Si evidenzia altresì che il marchio istituzionale "Unioncamere" è un marchio registrato dell'Unione Europea (certificato di registrazione n. 14828024, del 23/03/2016 e s.m.i.), nonché tutelato dalla relativa disciplina, e può quindi essere utilizzato solo da Unioncamere o da soggetti terzi esplicitamente autorizzati da quest'ultima.

Pertanto, non è ammesso in termini assoluti da parte dell'Organismo, senza esplicita autorizzazione per iscritto, l'utilizzo del logo e della denominazione di Unioncamere.

Art.14 Informativa sul trattamento dei dati personali.

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire a Unioncamere l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti all'Organismo per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 93/2017. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito

all'articolo 11 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. (c.d. Codice della privacy), sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati forniti per le finalità sopra elencate, vengono raccolti:

- a) dati personali relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nonché del personale incaricato della verifica;
- b) dati giudiziari, ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e/o la qualità di imputato o di indagato, indispensabili per l'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo precedentemente indicati quali finalità del trattamento.

Non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice della privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati a:

- altri enti e/o soggetti pubblici - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previste dalla normativa vigente in materia;
- società del Sistema camerale che supportano Unioncamere nella gestione delle relative attività in forza di specifico incarico, che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento assicurando gli stessi standard di riservatezza e sicurezza dei dati.

I dati personali che saranno comunicati a cura di Unioncamere ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità precedentemente indicate.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, ad esclusione di quanto previsto in tema di “Elenco degli Organismi” (art. 12 del presente Regolamento).

In relazione al trattamento dei dati, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice della Privacy contattando Unioncamere, Titolare del trattamento dei dati personali, agli stessi riferimenti indicati all’interno del presente Regolamento.

Art.15 Disposizioni transitorie e finali

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti individuati dall’art. 18, co. 2, del D.M. 93/2017.

In primo luogo, si informa che i soggetti abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell’articolo 17, co.1, *“che non trovano corrispondenza”* nelle disposizioni del D.M. 93/2017 sono da individuarsi nei Laboratori già abilitati da Unioncamere o dalle Camere di commercio territorialmente competenti all’esercizio delle attività di verifica periodica ai sensi dei previgenti Decreti ministeriali nn. 31-32/2011 e del previgente Decreto 10 dicembre 2001.

I soggetti di cui al comma precedente potranno continuare transitoriamente a svolgere le attività di verifica periodica, applicando in quanto compatibili tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal D.M. 93/2017 per un periodo massimo di diciotto mesi, a partire dal 18 settembre 2017. Unioncamere avrà cura di fornire tempestivamente ulteriori informazioni e/o specifiche in ordine all’attuazione delle disposizioni transitorie del D.M. 93/2017 a fronte degli eventuali chiarimenti resi in tal senso dal Ministero dello Sviluppo economico, attraverso idonea pubblicazione sul sito istituzionale.

Ove nel corso dei diciotto mesi tali soggetti maturassero l’insieme dei presupposti e dei requisiti previsti all’allegato I del D.M. 93/2017, gli stessi potranno proseguire senza soluzione di continuità nell’esercizio delle proprie attività previa presentazione ad Unioncamere di apposita SCIA ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.

In secondo luogo, si informa che gli organismi già abilitati ad effettuare le verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, *“riprodotte o comunque non in contrasto”* con le disposizioni del D.M. 93/2017 sono da individuarsi negli Organismi già abilitati da Unioncamere ai sensi dei previgenti Decreti ministeriali n. 75/2012; n. 155/2013 e n. 60/2015.

I soggetti di cui al comma precedente potranno proseguire senza soluzione di continuità nell’esercizio

delle attività oggetto del proprio riconoscimento MID, previa semplice richiesta a titolo non oneroso da formulare ad Unioncamere secondo il modello allegato (Allegato n. 4). L'eventuale avvio delle attività di verifica periodica anche sui corrispondenti strumenti ad omologazione nazionale o CEE/CE potrà essere dichiarato utilizzando il medesimo modello.

Nell'eventualità in cui tale richiesta fosse già stata trasmessa ad Unioncamere alla data di emanazione del presente regolamento, la stessa si intende accolta ove completa di tutti gli elementi previsti. Unioncamere si riserva in ogni caso di richiedere all'Organismo ogni eventuale integrazione di tale documentazione per la regolarizzazione della posizione dell'Organismo rispetto alla vigente disciplina.

Tutti gli Organismi che esercitano le attività di verifica periodica ai sensi del D.M. 21 aprile 2017 sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Allegato 1 - Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

A UNIONCAMERE

L'impresa
con sede legale in Prov. [] cap. []
via e n. civico
n. di telefono [] n. di fax [] e-mail
P.E.C. _____ partita I.V.A./codice fiscale
[] iscritta dal []/[]/[] al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di al n. [],
nella persona del suo titolare/legale rappresentante
nato il []/[]/[] a Prov. [] cap. [] residente nel Comune
di Prov. [] cap. [] via e n. civico

DICHIARA

di dare avvio alle attività di esecuzione della verifica periodica dei seguenti strumenti di misura*:

Categoria strumento	Tipologia strumento	Caratteristiche dello strumento (classe, portata/carico anche i termini di pressione/temperatura...)
(ad es. MI003)		

**per l'indicazione delle caratteristiche metrologiche degli strumenti l'organismo è tenuto a fare riferimento alle definizioni fornite nelle pertinenti norme di fabbricazione*

presso le seguenti sedi operative:

N.REA	Indirizzo	Recapiti	Comune	Provincia

e che sussistono i presupposti e i requisiti di legge.

Il sottoscritto nella qualità di titolare/legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

- di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della Segnalazione;
- che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della Segnalazione;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della Segnalazione;

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.)¹;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente Segnalazione.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.mi.

Luogo e data

Firma leggibile

A corredo della presente SCIA si allega:

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
- documentazione secondo l’elenco allegato al presente modello debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Il sottoscritto si impegna, in nome dell’impresa, ad osservare il Regolamento per il riconoscimento che dichiara di aver acquisito, letto e compreso. Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell’impresa, ad osservare tutte le prescrizioni previste dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Luogo e data

Firma leggibile

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge.

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento è Unioncamere.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area.

Luogo e data

Firma leggibile

¹ **In caso di società** la dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, può essere resa:

- dal titolare/legale rappresentante, assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (“*La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza*”),

oppure

- singolarmente da parte di ogni soggetto interessato.

A tal fine si veda l’Elenco allegato alla modulistica antimafia pubblicata nel sito www.unioncamere.it

***In caso di società** le dichiarazioni vanno rese dal titolare ovvero dal legale rappresentante e dai componenti del consiglio di amministrazione della società, nonché dal direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal Segnalante.

AVVERENZA (ALL. 1)

Nel caso di SCIA di subingresso ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Unioncamere, si specifica che è necessario indicare in regime di autocertificazione la fattispecie giuridica di subingresso: per atto tra vivi o per causa di morte (come, ad esempio, trasferimento di proprietà - compravendita, donazione, fusione -, costituzione di diritti reali o obbligatori di godimento - affitto d'azienda - ovvero per successione).

A norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale devono essere stipulati presso un Notaio. Anche la variazione societaria è soggetta a SCIA.

Per variazione di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività s'intende la modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato.

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato.

Allegato 1 bis - Documentazione da presentare unitamente alla SCIA

1. copia del certificato di accreditamento, in corso di validità riferito esplicitamente alle attività disciplinate dal D.M. n. 93/2017, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN ISO/IEC 17065;
2. l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea per i quali si intende eseguire la verifica periodica, facendo riferimento alle definizioni degli strumenti fornite nelle pertinenti norme di fabbricazione (cfr. Allegato 1);
3. documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11 e all'Allegato I del D.M. n. 93/2017, in particolare (cfr. Allegato 2):
 - a. documentazione da cui risulti il nome del responsabile delle attività di verifica periodica ed il suo sostituto;
 - b. l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi;
 - c. la dichiarazione con cui si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. n. 93/2017, tra i quali l'impegno a trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica, attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale ovvero, in alternativa, a mezzo PEC nel formato **.xml** e con i contenuti specificamente indicati all'art. 10 del regolamento per gli Organismi accreditati di Unioncamere.
4. dichiarazione, resa dal titolare/legale rappresentante (cfr Allegato 3a) ovvero, in alternativa, da ciascuno dei soggetti interessati (cfr Allegato 3b), sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
5. copia del versamento effettuato ad Unioncamere per la copertura dei costi ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.M. n. 93/2017.

In caso di SCIA di subingresso ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, è inoltre necessario allegare copia dell'atto stipulato determinante il subingresso.

Allegato 2 - Modello dichiarazione di impegno.

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....
il.....residente a.....in via/piazza.....,
legale rappresentante dell'impresa.....
con sede in.....

DICHIARA

- di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. n. 93/2017, tra i quali l'impegno a trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica, attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale ovvero, in via del tutto residuale, in ipotesi di momentaneo malfunzionamento del sistema Telemaco, a mezzo PEC nel formato e con i contenuti specificamente indicati all'art. 10 del regolamento per gli Organismi accreditati di Unioncamere;
- che il responsabile delle verificazioni periodiche è
nato/a a.....il.....residente a.....in
via/piazza.....
- che il sostituto del responsabile delle verificazioni periodiche è
nato/a a.....
.....il.....residente a.....in
via/piazza.....
di essere in possesso di una USER Telemaco da abilitare alla spedizione delle pratiche e associata alla sede operativa dichiarata nell'Allegato 1.

Li,

Firma leggibile

ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, può essere resa:

- dal titolare/legale rappresentante, assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ("La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"),

oppure

- singolarmente da parte di ogni soggetto interessato.

Di seguito si specificano i **soggetti che devono possedere i requisiti**:

- **impresa individuale**:

- a) titolare e direttore tecnico (ove previsto);
- b) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto a);

- **associazioni**:

- a) legale rappresentante
- b) membri del collegio sindacale
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **società di capitali**:

- a) tutti gli amministratori,
- b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- c) socio in caso di società con socio unico
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- f) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **società cooperative**:

- a) tutti gli amministratori,
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **consorzi**:

- a) tutti gli amministratori,
- b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **società consortili**:

- a) tutti gli amministratori,
- b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- e) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- g) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **gruppi europei di interesse economico**:

- a) legale rappresentante
- b) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto a);

- **società semplice e società in nome collettivo**:

- a) tutti i soci
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **società in accomandita semplice**:

- a) tutti i soci accomandatari e direttore tecnico
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- a) rappresentante stabile in Italia
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- a) tutti gli amministratori
- b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- raggruppamenti temporanei di imprese:

- a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento
- b) direttore tecnico (ove previsto)
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti.

AVVERTENZE

L'Unioncamere procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente inoltrando gli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale qualora riscontri dichiarazioni non veritiere; procederà altresì alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i. per i soggetti indicati all'art. 85 dello stesso Decreto legislativo.

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della dichiarazione

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Luogo e data

Firma leggibile

A corredo della presente dichiarazione si allega:

fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine della transizione al nuovo regime normativo. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il Titolare del trattamento è Unioncamere. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area.

Luogo e data

Firma leggibile

